

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Ordinanza n. 7972 del 21/04/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ___ - Presidente -

Dott. ___ - rel. Consigliere -

Dott. ___ - Consigliere -

Dott. ___ - Consigliere -

Dott. ___ - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ___ proposto da:

M., P., C., H. e I. - ricorrenti -

contro

U. - controricorrente -

avverso la sentenza n. ___ della Corte d'Appello di Firenze, depositata il ___ R.G. n. ___.

La Corte, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Svolgimento del processo

che:

con ricorso depositato il ___ U., difesa dagli avvocati ___, propose opposizione avverso il decreto n. ___ del ___, emesso dal giudice del lavoro di ___, che ingiungeva a U. il pagamento di determinate somme di danaro a favore di M. e di altri litisconsorti, chiedendo accertarsi l'insussistenza dei crediti vantati dai predetti, i quali si costituivano nel giudizio di opposizione contestando, invece, la fondatezza delle pretese avversarie, delle quali chiedevano il rigetto;

la controversia si inseriva nell'ambito del contenzioso relativo al trattamento economico integrativo riconosciuto dalla contrattazione di ateneo e previsto a livello nazionale, concernente la posizione sia di ex lettori di lingua straniera e di collaboratori ed esperti linguistici, a favore dei quali, fino al mese di aprile dell'anno ___ U., oltre al trattamento economico fondamentale previsto dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto U. per il quadriennio ___ e biennio economico ___, era stato riconosciuto e corrisposto un trattamento integrativo. Infatti, successivamente con appositi atti il Consiglio di Amministrazione dell'Università aveva disposto di corrispondere agli ex lettori e ai collaboratori ed esperti linguistici, a partire dal mese di maggio dell'anno ___ e sino all'esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo, il solo trattamento

fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il suddetto decreto ingiuntivo riguardava, in particolare, i ratei non corrisposti dall'Università per i mesi da gennaio a maggio dell'anno __, in quanto per gli altri precedenti ratei mensili gli interessati si erano attivati con separate procedure monitorie, da cui erano scaturiti altrettanti giudizi di opposizione instaurati dall'anzidetta Università e definiti con distinte pronunce giudiziali;

nel caso di specie, il Tribunale di __, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del __, notificata in data __, rigettava l'opposizione proposta da U. avverso l'anzidetto Decreto Ingiuntivo n. __ del __. In seguito, detta pronuncia era appellata da U., il cui gravame veniva quindi accolto dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. __ del __, con la conseguente revoca del decreto opposto n. __, notificato il __, confermando peraltro la compensazione delle spese relative al primo grado del giudizio, compensate altresì quelle d'appello;

la succitata pronuncia n. __ è stata, quindi, impugnata mediante ricorso per cassazione del __, affidato sei motivi, da M., P., C., I. e da H., ricorso cui ha resistito U. mediante controricorso del __;

fissata l'adunanza del collegio, in Camera di consiglio, alla data del __, previe tempestive comunicazioni di rito, per le sole ricorrenti è stata depositata memoria illustrativa.

Motivi della decisione

che:

con il primo motivo di ricorso è stata denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1989, art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, nonché del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, facendosi presente che nel costituirsi nel giudizio di secondo grado le appellate avevano eccepito l'inammissibilità dell'interposto gravame per difetto di rappresentanza e di autorizzazione da parte dei competenti organi di U. ad esercitare la relativa attività decisionale. A tal riguardo avevano in particolare rilevato, preliminarmente, l'assenza di qualsivoglia Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'U. relativa al conferimento del mandato alle liti a favore degli Avv. __ e __ per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il __, essendovi esclusivamente a supporto un decreto del legale rappresentante, che aveva individualmente conferito l'anzidetto mandato. A tale eccezione, quindi, le appellate avevano aggiunto l'ulteriore ed autonoma contestazione relativa alla fase d'appello, in cui la difesa di U. era stata invece assunta da A., deducendo che una rappresentanza *ex lege* di detta A., addirittura a proporre l'appello, senza qualsivoglia atto di Delibera di U. in proposito, escludeva che vi fosse stato qualsiasi conferimento della rappresentanza, e comunque una manifestazione della volontà della parte di proporre l'impugnazione, oltre che di essere difesa da A., e comunque di farsi rappresentare per un atto dispositivo come quello introduttivo del giudizio d'appello, donde l'inammissibilità anche di tale impugnazione;

con il secondo motivo è stata denunciata violazione dell'art. 2697 c.c., comma 2, dell'art. 45 TFUE e dei principi di cui alle sentenze della CGCE 30 maggio 1989, 2 agosto 1993, 26 giugno 2001 e 18 luglio 2008, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; una terza doglianza, anch'essa formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, è stata dedotta per la violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2004, art. 1, in relazione al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, art. 51 C.C.N.L. 21 maggio 1996 e successivi rinnovi, nonché dell'art. 36 Cost.;

con il quarto motivo è stata lamentata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2009, art. 65;

una quinta censura è stata dedotta per asserita violazione degli artt. 2126 e 2103 c.c., art. 36 Cost., nonché dei principi di cui alle sentenze CGCE sopra richiamate; infine, con il sesto motivo è stata denunciata, ancora ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito nella L. n. 236 dello stesso anno;

tanto premesso, appaiono fondate, in via preliminare e assorbente, per quanto di ragione, le doglianze formulate con il primo motivo, nei seguenti termini, avuto riguardo altresì all'analitica produzione, ex art. 369 c.p.c., a corredo del ricorso, come da accurato indice in calce alle pagine __ e __, laddove tra gli altri documenti figurano depositati in copia il ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo del __, n. __, depositato il __, la memoria di costituzione di parte opposta in data __, nonché la sentenza di primo grado del __;

invero, l'anzidetta pronuncia, n. __, emessa dal giudice del lavoro di __, riporta nella narrativa, tra l'altro, che U. opponente era difesa dai suddetti avv. __ e __, non già quindi da A., senza peraltro affrontare in alcun modo la relativa problematica in ordine alla ritualità di una tale opposizione sulla scorta dello *jus postulandi* conferito ad avvocati del libero foro, ma in forza di mero decreto rettorale e connessa procura alle liti, senza perciò alcun motivato provvedimento circa le ragioni di avvalersi di libere professioniste e non già di A.;

ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei surriferiti termini, in difetto di valido *jus postulandi*, in base all'ormai consolidato principio, secondo cui (cfr. in part. Cass. III civ. n. 10103 del 9/5/2011), alle U., dopo la loro trasformazione in enti pubblici autonomi, è consentito farsi rappresentare in giudizio da avvocati del libero foro, ma a condizione che il provvedimento di nomina adottato dal rettore sia preventivamente autorizzato, o successivamente ratificato, dagli organi di vigilanza, ai sensi del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, di guisa che in mancanza di tale autorizzazione o ratifica, il mandato alle liti è nullo, non rilevando che sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'università, le quali sono norme di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione statale (cfr. anche in motivazione la succitata pronuncia n. 10103 del 18/02 - 9/05/2011).

Nel caso in esame, il ricorso di U. va dichiarato inammissibile perché non oggetto di successiva ratifica dell'organo competente, necessaria per la regolare costituzione del rapporto processuale, ovvero per difetto dello *jus postulandi* del difensore, rilevabile anche di ufficio (da ultimo, Cass. n. 18062/10). In senso conforme v. ancora Cass. III n. 6672 del 23/03/2011, secondo cui a norma del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, le U. statali hanno la facoltà di farsi assistere in giudizio, in alternativa all'A., anche da un avvocato del libero foro, a condizione che sussista un'apposita e motivata Delibera in tal senso, da sottoporre ai competenti organi di vigilanza. In tal caso, fermo restando che il mandato deve essere sottoscritto dal Rettore, il difensore ha l'onere di produrre - a pena di inammissibilità conseguente alla carenza dello *jus postulandi* - la previa Delibera di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione o, qualora il Rettore abbia agito in via di urgenza, la successiva Delibera di ratifica. V. altresì similmente Cass. I civ. n. 9880 del 13/05/2016. Parimenti, secondo Cass. sez. un. civ. n. 10700 del 10/05/2006, alle U., dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'A., non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. da 1 a 11, bensì, quello c.d. autorizzato, disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 e art. 45 R.D. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di

rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'A. con apposita e motivata Delibera.

Similmente si è ancora pronunciata questa Corte con le sezioni unite civili come da sentenza n. 24876 pubblicata il 20/10/2017, secondo cui ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 - come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 - la facoltà per le Università statali di derogare, in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità. Di conseguenza, in via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 12, il rettore, quale presidente del consiglio d'amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell'incarico all'avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa Delibera dal consiglio, così sanando l'originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi - che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato - non ipotizzabile il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione);

pertanto, deve riconoscersi nel caso di specie l'inammissibilità dell'anzidetta opposizione in data ___, per difetto di valido mandato alle liti, vizio che comporta l'inefficacia di rituale instaurazione del giudizio di opposizione, donde pure la violazione del termine, perentorio, previsto dalla legge, perciò insanabile, con conseguente formazione del giudicato, interno, in ordine alle pretese creditorie azionate in via monitoria dalle suddette ricorrenti (v. Cass. lav. n. 3258 del 26/03/1991, Cass. III civ. n. 13252 del 6/6/2006, Cass. lav. n. 2669 - 01/06/1989, Cass. sez. un. civ. n. 2387 del 19/04/1982, Cass. III civ. n. 1596 del 23/05/1972);

nei sensi di cui sopra, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente evidente e assorbimento delle altre censure, attinenti alla fondatezza nel merito delle azionate pretese creditorie, da riconoscersi (nei circoscritti limiti temporali in cui vennero formulate in sede monitoria) ad ogni modo per effetto del rilevato giudicato, dipeso dalla riscontrata nullità del mandato alle liti, invalidamente conferito a professioniste del libero foro, con conseguenti diretti, effetti sullo stesso ricorso in opposizione; in accoglimento del primo motivo di ricorso, dunque, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendo la causa essere agevolmente decisa nel merito con declaratoria dell'anzidetta inammissibilità, sicché non poteva nemmeno essere introdotto il giudizio d'appello, essendo questo precluso dal giudicato in precedenza formatosi;

sussistono, inoltre, validi motivi per compensare integralmente le spese, ivi comprese quelle relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito (esclude, quindi, le sole spese relative alla fase monitoria, perciò liquidate con il decreto a suo tempo invalidamente opposto), tenuto conto che le doglianze espresse con la prima censura, ancorché esaurienti ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, in ordine alle allegazioni delle risultanze processuali, hanno in effetti lambito le effettive ragioni di rito, limitatamente alla fase introduttiva dell'opposizione *de qua*, in base alle quali in questa sede è stata rilevata l'anzidetta nullità con il conseguente giudicato;

atteso, infine, l'esito positivo dell'impugnazione qui proposta, non ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

L'esito del giudizio rende prive di requisito della rilevanza le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa, per l'effetto, l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara INAMMISSIBILE l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo del __, n. __. Dichiara per intero compensate le spese dell'intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020.

Rossi & Martin Studio Legale